

## REPERTORIO DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA

STANDARD FORMATIVO	
<b>Denominazione Standard Formativo</b>	<b>Conduttore di generatori di vapore di 1° grado 160h</b>
<b>Durata percorso Formativo</b>	1 anni
<b>Livello EQF</b>	3
<b>Settore Economico Professionale</b>	SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
<b>Area di Attività</b>	ADA.10.04.15 - Conduzione di generatori di vapore
<b>Processo</b>	Installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici, termosanitari
<b>Sequenza di processo</b>	Conduzione e manutenzione di impianti termici industriali e di generatori di vapore
<b>Percorso regionale di riferimento</b>	Conduttore di generatori di vapore di 1° grado
<b>Descrizione percorso</b>	Il conduttore di generatori di vapore di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie.
<b>Referenziazione ATECO 2007</b>	F.43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
<b>Referenziazione ISTAT CP2011</b>	7.1.6.1.0 - Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali
<b>Codice ISCED-F 2013</b>	0713 Electricity and energy
<b>Durata minima complessiva del percorso (ore)</b>	160
<b>Durata minima di aula (ore)</b>	0
<b>Durata minima laboratorio (ore)</b>	0
<b>Durata delle attività formative rivolte alle KC (ore)</b>	0
<b>Percentuale durata massima e-learning sincrona in rapporto alla durata d'aula</b>	0
<b>Percentuale durata massima e-learning asincrona in rapporto alla durata d'aula</b>	0
<b>Durata minima tirocinio curriculare ore</b>	160
<b>Durata minima tirocinio curriculare + Laboratorio (ore)</b>	160
<b>Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti</b>	Per i possessori del patentino di 2° grado e per chi possiede i seguenti titoli di studio: a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18;
<b>Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/Moduli</b>	Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento devono essere privilegiate metodologie "attive", che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento e che: a. garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e

	confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali; b. favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici. La formazione in modalità e-learning è consentita esclusivamente in relazione ai moduli giuridici dei diversi corsi di formazione.
<b>Requisiti minimi di risorse professionali</b>	Fermo restando quanto ulteriormente previsto negli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato - Regioni in materia di salute e sicurezza, ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione, occorre garantire: a. l'individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso; b. la tenuta del registro vidimato di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso; c. che il numero massimo di partecipanti per ogni corso sia definito in funzione dell'ampiezza dei locali destinati alla formazione (rispetto del rapporto mq/allievo, di norma fissato in 2 mq/allievo) e nel rispetto della normativa di prevenzione incendi. d. per la parte pratica la presenza di un docente per un numero massimo di 6 allievi per volta. 2.1. Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, da personale avente esperienza documentata, in ambito formativo, nel settore dei generatori di vapore e delle macchine termiche e della conduzione del calore e, per quanto riguarda la parte pratica, da personale con esperienza professionale documentata, almeno triennale, nelle tecniche di conduzione ovvero di costruzione e funzionamento dei generatori di vapore.
<b>Requisiti minimi di risorse strumentali</b>	Generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore avente superficie di riscaldamento superiore a 500 mq.
<b>Requisiti minimi di valutazione degli apprendimenti</b>	Rilascio dell'attestato di frequenza.
<b>Percentuale Assenza massima consentita</b>	10
<b>Percentuale Termine ultimo di inserimento (TUI)</b>	10
<b>Grado minimo d'istruzione previsto</b>	Laurea
<b>Età minima prevista in ingresso</b>	18 anni
<b>Gestione dei crediti formativi</b>	1. In caso di mancato superamento dell'esame di cui all'articolo 8, fermo restando la validità della parte teorica del corso già seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione di esami deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico. La durata di tale corso è equivalente alla metà della durata della parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si intende conseguire. 2. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del Lavoro, può riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all'estero nella conduzione di generatori di vapore. Tale periodo di servizio e l'indicazione della producibilità massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalla documentazione rilasciata da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
<b>Normativa di riferimento</b>	Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto MPLS 7 agosto 2020 n°94
<b>Eventuali ulteriori indicazioni</b>	L'allievo deve conoscere i contenuti del programma di esame relativo al patentino di 2º grado.

CORSI ANNUALITÀ		
Anno	Ore	Esame Intermedio
1° Anno	160	No

